



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9401 del 2022, proposto da

Castello di Buttrio Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Marangon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Di Giovine, Leandra Fiacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fiacco Fiacco in Campobasso, piazza V. Emanuele II n. 29;

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone,

Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Saluzzo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Ricorso per l'annullamento

- del provvedimento IC|MIC_SG_SERV VIII|01/06/2022|0018718-P del Ministero della Cultura, Segretariato Generale Servizio VIII, sottoscritto digitalmente dal RUP Luigi Scaroina, di data 1.6.2022, notificato in pari data, contenente comunicazione di esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 . Digitalizzazione, Innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.3:”Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEu nonché del provvedimento di conferma dell'esclusione MIC|MIC_SG_SERV VIII|10/06/2022|0020044-P, del 10.06.2022;

- del Decreto S.G. n. 504 del 21 giugno 2022, a firma del Segretario Generale del Ministero della Cultura Salvatore Nastasi, di approvazione della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione di cui all'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nonché della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e delle graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento, suddivise per macroaree

(Centro Nord - Sud), tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021, riportate rispettivamente agli allegati A, B1 e B2, parti integranti e sostanziali del suddetto decreto;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente in quanto lesivo degli interessi legittimi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Comune di Campobasso e di Comune di Lamezia Terme;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, comma 10, cpa:

che parte ricorrente dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, ed è autorizzata a provvedere, entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza (con onere di deposito della prova dell'avvenuta notifica nei 5 giorni successivi), mediante pubblicazione sul sito web del Ministero, con indicazione del ricorso, sintesi delle censure, riferimento al numero della presente ordinanza, e indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato;

che nel peculiare caso di specie sono compensate le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) fissa per la trattazione di merito del ricorso ex art. 555, comma 10, cpa l'udienza pubblica del 29 novembre 2022.

Ordina l'integrazione del contraddittorio come in motivazione.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Bignami

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO